Parlamento europeo

2014-2019



Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2018/0103(COD)

18.9.2018

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi

(COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Andrejs Mamikins

PR\1161953IT.docx PE627.056v01-00

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.


Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL P	ARLAMENTO EUROPEO5
MOTIVAZIONE	18



PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (COM(2018)0209 – C8-0151/2018 – 2018/0103(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0209),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0151/2018),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018¹,
- visto l'articolo 59 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0000/2018),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

_

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12)Nella misura in cui i mercati online agiscono da semplici intermediari tra operatori economici, da un lato, e privati, utilizzatori professionali o agricoltori, dall'altro, non dovrebbero essere tenuti a istruire il proprio personale *coinvolto nella* vendita di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni oppure a verificare l'identità e, se del caso, la licenza del potenziale cliente o a richiedere altre informazioni al potenziale cliente. Tuttavia, dato il ruolo centrale svolto dai mercati online che fungono da intermediari nelle transazioni economiche online, anche per quanto riguarda le vendite di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, è opportuno che essi informino in maniera chiara ed efficace, in merito agli obblighi previsti dal presente regolamento, gli utenti che intendono mettere a disposizione precursori di esplosivi soggetti a restrizioni attraverso l'uso dei loro servizi. Inoltre, è opportuno che i mercati online che fungono da intermediari adottino misure volte ad aiutare gli utenti a rispettare i loro obblighi in materia di verifica, ad esempio offrendo strumenti per facilitare la verifica delle licenze. Tutti questi obblighi riguardanti i mercati online che fungono da intermediari ai sensi del presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicati gli articoli 14 e 15 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴.

Emendamento

(12)Nella misura in cui i mercati online agiscono da semplici intermediari tra operatori economici, da un lato, e privati, utilizzatori professionali o agricoltori, dall'altro, non dovrebbero essere tenuti a istruire il proprio personale *in merito agli* obblighi di cui al presente regolamento oppure a verificare l'identità e, se del caso, la licenza del potenziale cliente o a richiedere altre informazioni al potenziale cliente. Tuttavia, dato il ruolo centrale svolto dai mercati online che fungono da intermediari nelle transazioni economiche online, anche per quanto riguarda le vendite di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, è opportuno che essi informino in maniera chiara ed efficace, in merito agli obblighi previsti dal presente regolamento, gli utenti che intendono mettere a disposizione precursori di esplosivi disciplinati. Inoltre, è opportuno che essi adottino misure volte ad aiutare gli utenti a rispettare i loro obblighi in materia di verifica, ad esempio offrendo strumenti per facilitare la verifica delle licenze. Essi dovrebbero inoltre essere soggetti agli stessi obblighi in materia di rilevamento e segnalazione che incombono agli operatori economici per quanto riguarda le transazioni sospette.

³⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel

mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.07.2000, pag. 1).

Or. en

Motivazione

Tali modifiche sono necessarie a fini di conformità con le modifiche proposte agli articoli 7 e

Emendamento 2

Proposta di regolamento Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione

(9) «operatore economico» qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone e/o organismi che *fornisca* precursori di esplosivi disciplinati o servizi relativi agli stessi, sul mercato, online o offline, ivi compresi i mercati online;

Emendamento

(9) «operatore economico» qualsiasi persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone e/o organismi che *metta a disposizione* precursori di esplosivi disciplinati o servizi relativi agli stessi, sul mercato, online o offline, ivi compresi i mercati online;

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'autorità competente può sospendere o revocare la licenza se vi sono ragionevoli motivi per supporre che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali essa era stata rilasciata.

Emendamento

5. L'autorità competente può sospendere o revocare la licenza se vi sono ragionevoli motivi per supporre che non sussistano più le condizioni in virtù delle quali essa era stata rilasciata. L'autorità competente comunica a tempo debito ai titolari di licenza qualsiasi sospensione o revoca delle loro licenze.

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Il riconoscimento reciproco delle licenze rilasciate da altri Stati membri è effettuato a livello bilaterale mediante accordi tra le autorità competenti.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Le licenze rilasciate da uno Stato membro a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 98/2013, che sono ancora valide in data [giorno di entrata in vigore del presente regolamento] perdono la loro validità in tale data. Ciascuno Stato membro può decidere, su richiesta del detentore della licenza, di confermare, rinnovare o prorogare tali licenze rilasciate in tale Stato membro se i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni possono essere oggetto di una licenza nel rispetto dei valori limite di cui alla colonna 3 dell'allegato I e qualora l'autorità competente ritenga che i requisiti per la concessione della licenza di cui al paragrafo 1 siano soddisfatti. Tale conferma, rinnovo o proroga dovrebbe rispettare il termine fissato al paragrafo 3 del presente articolo.

Emendamento

Le licenze rilasciate da uno Stato membro a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 98/2013, che sono ancora valide in data [giorno di entrata in vigore del presente regolamento] perdono la loro validità in tale data. Entro il ... [6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], le autorità competenti comunicano ai titolari di licenza la data in cui scadranno le loro licenze. Ciascuno Stato membro può decidere, su richiesta del detentore della licenza, di confermare, rinnovare o prorogare tali licenze rilasciate in tale Stato membro se i precursori di esplosivi soggetti a restrizioni possono essere oggetto di una licenza nel rispetto dei valori limite di cui alla colonna 3 dell'allegato I e qualora l'autorità competente ritenga che i requisiti per la concessione della licenza di cui al paragrafo 1 siano soddisfatti. Tale conferma, rinnovo o proroga dovrebbe rispettare il termine fissato al paragrafo 3

PE627.056v01-00 8/19 PR\1161953IT.docx

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi *soggetto a restrizioni* informa quest'ultimo operatore economico che l'acquisizione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi *soggetto a restrizioni* in questione da parte di privati sono soggetti a una restrizione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3.

Emendamento

1. Un operatore economico che mette a disposizione di un altro operatore economico un precursore di esplosivi *disciplinati* informa quest'ultimo operatore economico che l'acquisizione, la detenzione o l'uso del precursore di esplosivi *disciplinati* in questione da parte di privati sono soggetti a una restrizione di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3 nonché agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Le sostanze soggette a restrizioni sono elencate all'allegato 1, mentre le sostanze esplosive soggette a segnalazione figurano all'allegato 2. La modifica proposta chiarisce che l'obbligo di segnalazione di transazioni sospette riguarda entrambi i gruppi di sostanze conformemente all'articolo 9.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Un mercato online che funge da intermediario adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi *soggetti a restrizioni* attraverso i suoi servizi, siano informati dei loro

Emendamento

3. Un mercato online che funge da intermediario adotta misure atte a garantire che i suoi utenti, nel momento in cui mettono a disposizione precursori di esplosivi *disciplinati* attraverso i suoi servizi, siano informati dei loro obblighi ai

Or en

Motivazione

L'emendamento estende l'obbligo di segnalazione dei mercati online alle sostanze disciplinate (allegato II).

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Al fine di ridurre al minimo il rischio di falsificazione delle licenze, le autorità nazionali competenti possono concedere agli operatori economici che trattano le sostanze disciplinate l'accesso a una banca dati elettronica per verificare l'autenticità di una licenza sulla base di una richiesta con riscontro positivo o negativo.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. È vietato qualsiasi uso professionale o personale dei precursori di esplosivi disciplinati da parte degli operatori economici.

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini della verifica del rispetto del presente regolamento e dell'individuazione e prevenzione della fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici conservano i dati di cui al paragrafo 2, *unitamente al* nome e *all'indirizzo* del cliente, per un anno dalla data della transazione. Durante tale periodo, detti dati sono messi a disposizione per un eventuale controllo, su richiesta delle autorità di controllo o delle autorità incaricate dell'applicazione della legge competenti.

Emendamento

3. Ai fini della verifica del rispetto del presente regolamento e dell'individuazione e prevenzione della fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici conservano i dati di cui al paragrafo 2, *il* nome e *l'indirizzo* del cliente *e copia della licenza*, per un anno dalla data della transazione. Durante tale periodo, detti dati sono messi a disposizione per un eventuale controllo, su richiesta delle autorità di controllo o delle autorità incaricate dell'applicazione della legge competenti.

Or. en

Motivazione

Per evitare un divario critico in termini di sicurezza è necessario includere questi mercati online che fungono da intermediari.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Al fine di individuare e prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici segnalano le transazioni riguardanti i precursori di esplosivi disciplinati, ivi comprese quelle che coinvolgono utilizzatori professionali, quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che la sostanza o miscela siano destinate alla fabbricazione illecita di esplosivi.

Emendamento

Al fine di individuare e prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi, gli operatori economici *e i mercati online che fungono da intermediari* segnalano le transazioni riguardanti i precursori di esplosivi disciplinati, ivi comprese quelle che coinvolgono utilizzatori professionali, quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che la sostanza o miscela siano destinate alla fabbricazione illecita di esplosivi.

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli operatori economici segnalano tali transazioni sospette dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, nel caso in cui il potenziale cliente rientri in uno o più dei seguenti casi:

Emendamento

Gli operatori economici *e i mercati online che fungono da intermediari* segnalano tali transazioni sospette dopo aver tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, nel caso in cui il potenziale cliente rientri in uno o più dei seguenti casi:

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli operatori economici *diversi dai* mercati online che fungono da intermediari *attuano* procedure per individuare le transazioni sospette, mirate in funzione dell'ambiente nel quale sono offerti i precursori di esplosivi disciplinati.

Emendamento

2. Gli operatori economici *e i* mercati online che fungono da intermediari *dispongono di* procedure per individuare le transazioni sospette, mirate in funzione dell'ambiente nel quale sono offerti i precursori di esplosivi disciplinati.

Or. en

Motivazione

Per evitare un divario critico in termini di sicurezza è necessario includere questi mercati online che fungono da intermediari.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli operatori economici possono rifiutare la transazione sospetta e segnalano tale transazione sospetta o tentativo di transazione entro *24* ore, includendo, se possibile, l'identità del cliente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la transazione sospetta è stata conclusa o tentata.

Emendamento

3. Gli operatori economici e i mercati online che fungono da intermediari possono rifiutare la transazione sospetta e segnalano tale transazione sospetta o tentativo di transazione entro 12 ore, includendo, se possibile, l'identità del cliente, al punto di contatto nazionale dello Stato membro nel quale la transazione sospetta è stata conclusa o tentata. Se un operatore economico o un mercato online che funge da intermediario non è in grado di presentare una relazione entro 12 ore, lo comunica senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri erogano formazione alle autorità incaricate dell'applicazione della legge, agli operatori di primo soccorso e alle autorità doganali in merito al riconoscimento delle sostanze e delle miscele che costituiscono precursori di esplosivi disciplinati durante l'esercizio delle loro funzioni, nonché in merito alle modalità di risposta tempestiva e appropriata ad attività sospette.

Emendamento

1. Gli Stati membri erogano formazione alle autorità incaricate dell'applicazione della legge, agli operatori di primo soccorso e alle autorità doganali in merito al riconoscimento delle sostanze e delle miscele che costituiscono precursori di esplosivi disciplinati durante l'esercizio delle loro funzioni, nonché in merito alle modalità di risposta tempestiva e appropriata ad attività sospette. Gli Stati membri possono richiedere ulteriori formazioni specifiche presso l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL).

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri organizzano, almeno *due volte* l'anno, azioni di sensibilizzazione mirate alle specificità di ciascun settore distinto che utilizza i precursori di esplosivi disciplinati.

Emendamento

2. Gli Stati membri organizzano, almeno *una volta* l'anno, azioni di sensibilizzazione mirate alle specificità di ciascun settore distinto che utilizza i precursori di esplosivi disciplinati.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli operatori economici sono tenuti a fornire informazioni al proprio personale sul modo in cui devono essere resi disponibili i precursori di esplosivi a norma del presente regolamento e a sensibilizzare il personale al riguardo.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Ciascuno Stato membro è invitato a istituire un registro elettronico contenente un elenco esaustivo degli operatori economici che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati sul proprio territorio, al fine di agevolare le ispezioni e i controlli ai sensi

Or en

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Non prima di [sei anni dopo la data di applicazione del presente regolamento], la Commissione effettua una valutazione del medesimo e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio.

Emendamento

La Commissione effettua una valutazione del presente regolamento entro [tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento]. Essa presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni. La valutazione è svolta secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio.

Or. en

Motivazione

Data l'importanza di un sistema efficace per la sicurezza dei cittadini, è opportuno rivedere e abbreviare i tempi della valutazione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Allegato I – capoverso 1

Testo della Commissione

Sostanze che non sono messe a disposizione dei privati, oppure introdotte, detenute o utilizzate dagli stessi, da sole o in miscele o sostanze che le contengano, se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite indicati nella colonna 2.

Emendamento

Sostanze che non sono messe a disposizione dei privati, oppure introdotte, detenute o utilizzate dagli stessi, da sole o in miscele o sostanze che le contengano, se non in concentrazioni pari o inferiori ai valori limite indicati nella colonna 2 per le quali le transazioni sospette devono essere segnalate entro 12 ore.

Proposta di regolamento Allegato II – capoverso 1

Testo della Commissione

Sostanze, da sole o in miscele, per le quali le transazioni sospette devono essere segnalate

Emendamento

Sostanze, da sole o in miscele, per le quali le transazioni sospette devono essere segnalate *entro 12 ore*.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento Allegato III – tabella – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Indicare se il precursore o i precursori sono destinati ad essere introdotti o utilizzati (o entrambi i casi) in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato tale licenza o al di fuori dello Spazio economico europeo.

() Sì

() No

Indirizzo:

Tempi per l'introduzione o l'uso (o entrambi i casi) dei precursori:

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento Allegato III – tabella – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Indicare se il precursore o i precursori sono destinati a essere messi a disposizione per la vendita sui mercati offline od online.

() Sì

() No

Nome del mercato:

Indirizzo:

MOTIVAZIONE

L'immissione sul mercato e l'uso di precursori di esplosivi è disciplinato attualmente dal regolamento (UE) n. 98/2013. Il regolamento stabilisce in parte norme armonizzate che limitano l'immissione sul mercato di sostanze chimiche quali il perossido di idrogeno e l'acido nitrico (e le miscele che li contengono). Esso prevede un divieto generale di detenzione e di uso di tali sostanze per il pubblico in generale, ma gli Stati membri hanno il diritto di concedere l'accesso controllato per un uso legittimo previsto, istituendo un sistema nazionale di licenze o di registrazione. Gli operatori economici che immettono tali sostanze sul mercato sono tenuti ad etichettarli e a segnalare le transazioni sospette ai punti di contatto nazionali. Le restrizioni e gli obblighi menzionati non si applicano agli utilizzatori professionali.

La Commissione ha effettuato una valutazione ex post REFIT in merito all'attuazione del regolamento (UE) n. 98/2013 da parte degli Stati membri. Tale valutazione ha individuato varie carenze, tra le quali la grande variazione dei regimi di licenze/registrazione in diversi Stati membri, la confusione da parte degli operatori economici in merito a quali prodotti rientrano esattamente nell'ambito di applicazione del regolamento nonché problemi relativi al monitoraggio delle vendite via internet, delle importazioni e dei movimenti intra-UE da parte delle autorità nazionali.

Il 17 aprile 2018 la Commissione ha presentato questa nuova proposta (che abroga il regolamento (CE) n. 98/2013) al fine di affrontare i deficit esistenti. La proposta fa parte di un "pacchetto di sicurezza" volto a proteggere meglio i cittadini europei contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità. Essa mira a colmare le divergenze significative individuate. I principali elementi della nuova proposta comprendono la soppressione del sistema di registrazione, il chiarimento di definizioni quali gli operatori economici, il pubblico in generale (incluse le persone giuridiche) e l'obbligo per gli operatori economici di verificare le licenze all'atto della vendita (relazione, pagg. 10-17).

Gli obiettivi **generali** sono:

- 1. garantire il funzionamento del mercato interno, evitando distorsioni della concorrenza o le barriere
- agli scambi (relazione, pag. 21).
- 2. garantire un elevato livello di sicurezza grazie a misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità;

Gli obiettivi **specifici** sono:

- 1. limitare ulteriormente l'accesso a determinati precursori di esplosivi e rafforzare i controlli;
- 2. allineare le restrizioni e i controlli alle minacce in evoluzione per quanto riguarda i precursori di esplosivi;
- 3. incrementare l'applicazione della normativa da parte delle autorità competenti;
- 4. migliorare la trasmissione delle informazioni e la conformità lungo la catena di approvvigionamento;
- 5. facilitare gli scambi all'interno dell'UE e prevenire distorsioni della concorrenza;
- 6. migliorare la chiarezza del regolamento e garantire l'uniformità della sua applicazione (relazione, pag. 21).

Posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore la proposta della Commissione concernente un regolamento sui precursori di esplosivi (COM (2018) 209 final — 2018/0103 (COD)). Il fatto che nel 2015 e nel 2016 degli esplosivi artigianali siano stati utilizzati in circa il 40 % degli attacchi terroristici commessi nell'Unione europea dimostra la necessità di colmare le lacune esistenti al fine di ridurre le possibilità di accesso a sostanze altamente pericolose. Il relatore ritiene tuttavia che vi siano alcuni aspetti della proposta della Commissione che potrebbero essere ulteriormente migliorati, in particolare per quanto riguarda i chiarimenti e le specifiche.

Infine, il relatore raccomanda di sostenere le modifiche avanzate e di trasmettere la proposta modificata affinché sia approvata dall'Aula.